MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Art. 4

Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100

All'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2027»;

b) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142», sono inserite le seguenti: «che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma e' valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale e' registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attivita' lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Versione in vigore dal 30 settembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalita' del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-di-funzionalita-del-ministero/art-4-modifiche-all-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it